

Le rassegne stampa ed il diritto d' autore

Spesso l' agenzia incaricata dell' attività di ufficio stampa e delle pubbliche relazioni fornisce periodicamente al proprio cliente la raccolta degli articoli che la stampa ha dedicato all' azienda committente, la quale ha modo, attraverso la rassegna, di valutare la penetrazione dell' attività svolta dall' agenzia.

Tale comportamento è certamente lecito, ma quando questa attività viene eseguita con metodo, come avviene nel caso di società che riproducono professionalmente gli articoli e li offrono al mercato, inviandoli ai propri clienti, dietro pagamento di un corrispettivo, possono nascere una serie di problematiche in relazione alla normativa sul diritto d' autore.

E' il caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione in una sua recente sentenza.

E' accaduto che una nota casa editrice si sia rivolta all' autorità giudiziaria per inibire ad una società la riproduzione sistematica degli articoli dei suoi giornali e la loro trasmissione quotidiana in via telematica ai propri clienti. In particolare, la rassegna, venduta ai clienti di tale società, spesso riproduceva anche la forma grafica degli articoli e veniva diffusa telematicamente già alle sei del mattino, in molti casi addirittura prima che i giornali venissero distribuiti nelle edicole o in contemporanea con la loro distribuzione.

Il Tribunale di Milano, in via provvisoria e d' urgenza prima, con sentenza poi accoglieva le domande della casa editrice.

La Corte di appello, a cui parte soccombente si era rivolta, confermava la decisione del primo giudice. Riconosceva ai periodici ed ai giornali il carattere di opera collettiva, come tale tutelata dalla legge sul diritto d' autore, e riteneva provata l' attività di concorrenza sleale da parte della società nei confronti della casa editrice, in considerazione del fine di lucro presente nella pubblicazione della rassegna stampa.

Contro la sentenza della Corte di appello, la società presentava ricorso e la Corte di Cassazione si pronunciava con la sentenza del 20 settembre 2006, n. 20410.

Vale la pena di ricordare preliminarmente che l' art. 3 della legge sul diritto d' autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) definisce opere collettive le opere costituite dalla riunione di opere o parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico o artistico. Esempi di opere collettive, indicati dalla legge, sono le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste, i giornali. Tali opere sono protette come opere originali, indipendentemente dai diritti spettanti all' autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte, diritti che non vengono pregiudicati dalla pubblicazione dell' opera collettiva.

La società ricorrente ha sostenuto, nel proprio ricorso davanti alla Corte Suprema, che sarebbe stata applicabile, nel caso in esame, l' eccezione prevista dall' art. 65 della legge sul diritto d' autore, che consente la riproduzione su altri giornali e riviste, anche radiotelevisivi, degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste e nei giornali (a meno che la riproduzione o l' utilizzazione non sia stata espressamente riservata), alla condizione che si indichino la fonte da cui tali articoli sono tratti, nonché la data ed il nome dell' autore, se riportato. Secondo il menzionato art. 65, inoltre, la riproduzione o la comunicazione al pubblico di materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell' esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo. Anche in questo caso deve sempre essere indicata la fonte ed il nome dell' autore.

La Corte di Cassazione ha posto in evidenza il fatto che la pubblicazione con modalità elettroniche degli articoli da parte della società ricorrente avveniva sin dalle sei del mattino, addirittura anticipando o comunque accompagnando la prima pubblicazione degli stessi articoli sulla testata, e

che tale pubblicazione aveva scopo di lucro, perché per avere la rassegna il cliente pagava un corrispettivo alla società, che l'aveva raccolta e trasmessa.

L'art. 38 della legge sul diritto d'autore stabilisce che il diritto di utilizzazione economica dell'opera collettiva spetta all'editore dell'opera, che, quindi, ha il diritto di sfruttarla.

Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 633/1941, è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. La casa editrice deve, pertanto, essere considerata autore della rivista o del quotidiano editi, quindi titolare dei diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore, cioè del diritto alla prima pubblicazione dell'opera ed allo sfruttamento economico della stessa, senza necessità di accertare una distinta fonte di acquisto del diritto sull'opera componente, essendo sufficiente la sola circostanza dell'essere l'opera collettiva.

E' l'editore che, assumendo il rischio della pubblicazione, ha diritto alla percezione del risultato economico ed il suo diritto non riguarda solo l'opera nel suo insieme (il giornale o la rivista), ma anche le sue parti (i singoli articoli), perché solo in questo modo si può assicurare l'esclusività dello sfruttamento.

La Corte Suprema ha evidenziato che la rassegna stampa fatta a scopo di lucro non è dalla legge esentata dalla protezione spettante all'autore ed all'editore dell'opera alla quale essa attinge.

Il già menzionato art. 65 L. n. 633/1941 prevede che gli articoli di giornali e riviste non siano riproducibili nel caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne sia riservata la riproduzione o l'utilizzazione. Cosa che, nel caso in esame, era avvenuta, avendo l'editore, articolo per articolo, fatto riserva espressa, con ciò acquisendo fin dall'origine al suo patrimonio il diritto esclusivo di riproduzione.

L'art. 101 della legge sul diritto d'autore, inoltre, considera atto illecito la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione. Quindi la pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo di lucro di informazioni o notizie, il cui sfruttamento spetti ad altri, è un atto di concorrenza sleale.

La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro rientra in questa fattispecie, perché realizza una vendita, con caratteristiche parassitarie, del prodotto offerto al mercato dall'editore dell'opera riprodotta.

L'impresa commerciale che si realizza nella compilazione e nell'offerta di rassegne stampa, mirata all'interesse di ben precisati consumatori della notizia non è in sé illegittima. E' lecita quando tiene conto del monopolio di sfruttamento dell'opera che spetta all'autore. E' quindi l'autore (nel caso in esame l'editore) che può cedere lo sfruttamento dell'opera ad altri soggetti o consentire che altri soggetti partecipino a tale sfruttamento. Occorrerà, pertanto, ottenere il consenso dell'editore per poter riprodurre e diffondere un articolo nel contesto di una rassegna stampa sistematicamente diffusa.

La legge non impedisce la pubblicazione dello stesso articolo da parte di soggetti diversi dall'editore dell'opera collettiva, inclusi, quindi, i compilatori delle rassegne, ma riconosce, ai titolari del diritto al suo sfruttamento, il diritto di impedirlo.

Il caso esaminato è un caso molto particolare, sia perché la riproduzione riguardava articoli interi, spesso conservando addirittura la loro veste grafica, sia perché la distribuzione della rassegna stampa avveniva quotidianamente, tutte le mattine e molto presto, anticipando addirittura la distribuzione del giornale nelle edicole, sia perché tutti gli articoli riprodotti riportavano una dicitura che faceva menzione della riserva dei diritti in capo all'editore, escludendo quindi sin dall'inizio la possibilità di libera riproduzione.

Fiammetta Malagoli